

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016**  
**597/2016/A**

**RECEPIMENTO DELL'IPOTESI DI ACCORDO 11-12 LUGLIO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 5, dell'articolo 22 (di seguito: legge 114/14);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il Regolamento del personale ed ordinamento delle carriere dell'Autorità;
- il protocollo d'intesa tra l'Autorità e le Organizzazioni Sindacali del 6 aprile 2000 e la Convenzione per i diritti e le libertà sindacali del 9 dicembre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016;
- la sentenza n. 178, del 23 luglio 2015 della Corte Costituzionale (di seguito: sentenza della Corte Costituzionale 178/2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29/07/2015, n. 30;
- l'ipotesi di accordo in materia di revisione del trattamento economico accessorio e fondamentale del personale dipendente dell'Autorità, sottoscritto dalla Delegazione dell'Autorità rispettivamente con la rappresentanza sindacale First-Cisl in data 11 luglio 2016 (*Allegato A*) e con la rappresentanza sindacale Falbi-Confasal in data 12 luglio 2016 (*Allegato B*);
- i chiarimenti attuativi della citata ipotesi di accordo sottoscritti dalla Delegazione dell'Autorità con la rappresentanza sindacale First-Cisl in data 26 ottobre 2016;
- la nota del 26 ottobre 2016 trasmessa al Collegio dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse.

**CONSIDERATO CHE:**

- sussiste la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 22, della legge 114/14, in tema di riduzione della spesa per trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'Autorità;

- i commi 27 e 28, della legge istitutiva 481/95, attribuiscono, all'Autorità, autonomia in tema di organizzazione e funzionamento nonché di definizione del trattamento giuridico ed economico del proprio personale;
- la sentenza della Corte Costituzionale 178/2015 ha ribadito l'incomprimibilità dell'esercizio della autonomia contrattuale prevista dall'articolo 39 della Costituzione;
- nella citata ipotesi di accordo, la Delegazione dell'Autorità e le rappresentanze sindacali hanno operato, in linea con quanto stabilito dalla legge 114/14, dalla legge 481/95 e dall'articolo 39 della Costituzione, come sopra richiamati, una revisione del trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'Autorità, in termini di razionalizzazione e semplificazione nonché di riduzione dei costi;
- nella citata ipotesi di accordo, la Delegazione dell'Autorità e le rappresentanze sindacali hanno effettuato, contestualmente alla revisione di parte del trattamento accessorio del personale dipendente di cui al precedente alinea, una revisione di parte del trattamento fondamentale, mediante la rimodulazione delle gratifiche componente di funzione oggi previste per il personale che riveste responsabilità organizzative e l'introduzione dell'istituto dell'Elemento Aggiuntivo della Professionalità (di seguito: EAP);
- il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, con propria nota del 26 ottobre 2016, ha, tra l'altro, confermato che l'applicazione di quanto previsto dalla citata ipotesi di accordo permette di ottenere la riduzione del 20 per cento della spesa sostenuta per il trattamento accessorio del personale dipendente dell'Autorità, prevista dal comma 5, dell'art.22, 114/14;
- nella nota di cui al precedente alinea, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse ha, altresì, precisato che l'Amministrazione verificherà puntualmente, come già fatto per gli anni 2014 e 2015, per il 2016 e per ciascuno degli anni a seguire l'ottenimento della riduzione della spesa imposta dalla citata norma.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la consistenza delle deleghe sindacali di cui dispongono congiuntamente le rappresentanze sindacali First-Cisl e Falbi-Confasal rappresenta, allo stato, oltre il 50% della rappresentatività complessivamente costituita dall'insieme di tutte le organizzazioni sindacali presenti in Autorità e attribuisce quindi validità all'ipotesi di accordo sottoscritto.

**RITENUTO CHE:**

- la citata ipotesi di accordo risulti meritevole di recepimento perché, in linea con quanto stabilito dalla legge 114/14, dalla legge 481/95 e dall'articolo 39 della Costituzione, come sopra richiamati, ha effettuato:

- una revisione del trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'Autorità in termini di razionalizzazione e semplificazione nonché di riduzione dei costi;
- una revisione del trattamento economico fondamentale del personale dipendente dell'Autorità nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza ed efficienza organizzativa

### **DELIBERA**

1. di recepire l'ipotesi di accordo in materia di revisione del trattamento economico accessorio e fondamentale del personale dipendente dell'Autorità, sottoscritto dalla Delegazione dell'Autorità rispettivamente con la rappresentanza sindacale First-Cisl in data 11 luglio 2016 (Allegato A) e con la rappresentanza sindacale Falbi-Confsal in data 12 luglio 2016 (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2016 e successivi, codici U.1.01.01.01.000 e U.1.01.02.01.000;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*